

COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 15 REG. DELIBERE

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **03** del mese di **Settembre** alle ore: **19,00**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta ordinaria/d'urgenza, in 1^a convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
1. POLLICINO ANDREA	x	7. DEPETRO NICOLA	x
2. IANNELLO GIUSEPPE	x	8. TERRIZZI CETTINA	x
3. SCAGLIONE SANTINA	x	9. VISALLI SALVATORE	x
4. CASELLA EPIFANIO	x	10. ANTONUCCIO ELEONORA	x
5. D'ANGELO SANTI	x	11. DUCA ROSA	x
6. INSANA GIUSEPPE	x	12. DUCA ANGELO	x
Assegnati n. 12	-	In carica n. 12	-
		Assenti n. 0	-
			Presenti n. 12

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Sig. Pollicino Dr. Andrea nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Bartolotta Antonino.

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: = = =

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE;

Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE;

Per l'Amministrazione sono presenti:

Il Sindaco Antonino Di Stefano

L'Assessore Emmi

L'Assessore Nastasi

Il Presidente dà lettura della proposta in argomento.

L'assessore Scaglione fa rilevare che non sono state apportate modifiche rispetto alle aliquote previste lo scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 08 (Pollicino, Iannello, Scaglione, D'Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi, Casella);

Voti contrari n. 04 (Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.);

Astenuti – nessuno,

APPROVA

la proposta avente ad oggetto: “ **Imposta Municipale Propria – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014.** ”.

PROPOSTA DI DELIBERA DELL'AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30 settembre 2014;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC che comprende le norme relative all'Imposta Municipale Propria IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03 Settembre 2014;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- I.** Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- II.** Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2014 nelle seguenti misure:
1. di confermare l'aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 2. di confermare l'aliquota dello 0,86 % per tutti gli altri immobili, ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, dando atto che per gli immobili del gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ed al Comune il rimanente gettito corrispondente all'aliquota dello 0,1%;
 3. di prendere atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Roccavaldina rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- II.** Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;
- III.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to: Francesco Marchetta

L'ASSESSORE

F.to: Santina Scaglione

PARERE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Addì 29/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA -
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to: Giuseppe Danzè

IL PRESIDENTE
F.to: Dr. Andrea Pollicino

Il Consigliere Anziano
F.to: Giuseppe Iannello

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Antonino Bartolotta

<p>Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line dal _____ al _____ n. _____ del Reg. Pubblicazioni. L'Addetto alla pubblicazione: _____</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario comunale
(Dott. Antonino Bartolotta)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario comunale
(Dott. Antonino Bartolotta)